

Azienda Provinciale



per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento

CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE
DI ACQUA IN BOCCIONI DESTINATI AL CENTRO DI
SALUTE MENTALE E L’U.O. DI SENOLOGIA
PRESSO IL CENTRO PER I SERVIZI SANITARI DI
TRENTO



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007



INDICE

ART. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	4
ART. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività	4
ART. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	4
ART. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 7 – Durata del contratto.....	5
Art. 8 – Importo del contratto.....	5
Art. 9 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto	6
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	6
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	6
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	6
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	6
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	8
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	8
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	8
Art. 17 – Subappalto.....	9
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	9
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto. 9	9
Art. 20 – Sicurezza	9
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	10
Art. 22 – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.	10
Art. 23 – Garanzia definitiva.....	11
Art. 24 – Penali.....	11
Art. 25 – Risoluzione del contratto	11
Art. 26 – Recesso	12
Art. 27 – Definizione delle controversie	12
Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 29 – Obblighi in materia di legalità	13
Art. 30 – Spese contrattuali	13
Art. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	13
Art. 32 – Disposizioni anticorruzione	13
Art. 33 – Norma di chiusura.....	14

Azienda Provinciale  *per i Servizi Sanitari*
Provincia Autonoma di Trento



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007





ART. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di acqua in boccioni destinati al Centro di Salute Mentale e l'U.O. di Senologia presso il Centro per i Servizi Sanitari di Trento e dei servizi connessi dettagliati al successivo articolo.

ART. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso Centro di Salute Mentale e l'U.O. di Senologia presso il Centro per i Servizi Sanitari Trento.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto comprendono:
 - a) comodato d'uso gratuito di 2 erogatori di acqua entrambi a temperatura ambiente e fredda;
 - b) fornitura di boccioni d'acqua e ritiro dei vuoti;
 - c) fornitura di bicchieri in plastica (confezionati e sotto cellophane) sufficiente per il consumo dell'intero contenuto di acqua per ogni boccione consegnato;
 - d) pulizia e manutenzione degli erogatori;
 - e) analisi microbiologiche una volta all'anno.
3. L'utilizzo in comodato d'uso gratuito dei refrigeratori comprende:
 - consegna e installazione; attività da concordare preventivamente con APSS;
 - disinstallazione e ritiro degli erogatori alla scadenza del periodo contrattuale;
 - interventi di assistenza tecnica e manutenzione necessari per il corretto funzionamento degli erogatori, secondo le vigenti norme di sicurezza e di igiene riguardanti tali attività, che dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della segnalazione trasmessa da APSS. L'assistenza tecnica deve intendersi completa di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione gratuita in caso di guasto e il passaggio periodico dell'incaricato dall'appaltatore per verificare il corretto funzionamento degli impianti;
4. Il consumo triennale di acqua è stimato in 12.500 Litri;
5. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara; ulteriori indicazioni non puntualizzate negli atti di gara, relativamente alle modalità di esecuzione del servizio, verranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione.

ART. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale. L'appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale e, pertanto, ha a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.



3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a consegnare i boccioni e i bicchieri e ritirare i boccioni esausti al massimo entro il giorno lavorativo successivo a quello della richiesta da parte di APSS. La ditta dovrà essere in grado di garantire il rispetto degli standard igienici e, su richiesta dell'APSS, dovrà fornire la documentazione dell'avvenuta effettuazione della manutenzione sopra citata nonché dei risultati ottenuti nei controlli microbiologici.

ART. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2; il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabile; il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. per quanto applicabili; la legge 13 agosto 2010, n. 136; il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la legge 6 novembre 2012, n. 190; il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE; il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51; le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale;
- a.2) l'offerta dell'appaltatore
- a.3) ulteriori allegati

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto della normativa e delle regole del sistema telematico.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di prima installazione di un Refrigeratore d'acqua a boccione completo di dispenser per bicchieri.

2. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 6 (sei) mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte. I



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007





prezzi sono quelli risultanti dall'offerta economica dell'appaltatore e si intendono fissi per tutta la durata del contratto. Si precisa che l'importo a base d'asta, calcolato in €/l si intende onnicomprensivo di quanto indicato nel presente capitolato tecnico-amministrativo. In particolare la prestazione include: la fornitura e il ritiro del boccione, la fornitura di una stecca bicchieri in plastica (confezionati e sotto cellophane) per ogni boccione consegnato, n. 2 erogatori di acqua a temperatura ambiente e fredda in comodato d'uso gratuito, pulizia e manutenzione del refrigeratore, analisi microbiologiche una volta all'anno. Il comodato d'uso gratuito dei refrigeratori comprende la consegna e l'installazione, la disinstallazione e ritiro di tutti gli erogatori alla scadenza del periodo contrattuale, gli interventi di assistenza tecnica e manutenzione necessari per il corretto funzionamento degli erogatori e l'assicurazione.

2. La stazione appaltante ha la facoltà di modificare il contratto nei casi previsti dall'art. 27 della l.p.n. 2/2016; in particolare si riserva la possibilità di aumentare o diminuire le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dei quantitativi inizialmente fissati mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 9 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) è il Dirigente del Servizio Gestione Servizi Generali.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto o provvede, qualora opportuno, a nominare un soggetto diverso per l'esercizio delle funzioni connesse a tale incarico: in tal caso, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La fornitura dei boccioni e dei bicchieri è soggetta a fatturazione su base mensile posticipata, sulla base delle quantità consegnate. Per quanto riguarda il canone di gestione



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007





annuale, la prima volta sarà fatturato immediatamente per l'importo relativo ai 12 mesi dopo l'installazione degli erogatori e, successivamente, anticipato una volta all'anno.

2. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.

3. In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del DM 23/1/2015.

4. Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta.

5. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

6. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.Lgs., come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

7. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo.

8. Si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati numero e data dell'ordine di APSS e il relativo CIG.

9. Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

10. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

11. L'Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio specificato nell'apposito articolo del presente Capitolato.

12. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte di APSS, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

13. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 2. La mancata



corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'APSS sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

14. Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del DLgs 50/2016, APSS opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad A.P.S.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. A.P.S.S. non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007





4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad A.P.S.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.P.S.S., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad A.P.S.S. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.P.S.S. ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad A.P.S.S..

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.



2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
4. L'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008, non si applica a detta fornitura ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis; tuttavia posto che le aree nelle quali l'aggiudicatario si troverà ad operare sono collocate all'interno di spazi entro cui lavorano altri operatori e che possono essere frequentati dall'utenza, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di carattere generale, di cui all'allegato f) della Lettera di invito "Informativa aziendale sui rischi da interferenza, al fine di assicurare la sicurezza del personale APSS ed esterno. L'aggiudicatario dovrà, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, dare comunicazione di presa visione ed accettazione della sovra indicata informativa, tramite la compilazione e l'invio dell'allegato 1 presente all'interno dell'informativa stessa.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

1. I dati personali forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016, dalle LL.PP. n. 2/2016 e n. 23/1990 e dal D.P.R. 445/2000.
2. Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta A.P.S.S. e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).
3. I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.
4. Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.
5. I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.
6. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
7. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– urp@apss.tn.it.
8. Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il RUP.

9. L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperì n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

10. L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

Art. 23 – Garanzia definitiva

La garanzia definitiva è facoltativa nei termini e nelle modalità previste ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs 50/2016. Con riferimento al suddetto articolo normativo e in considerazione del presunto importo di affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, si evidenzia che APSS intende avvalersi della facoltà di richiedere, in sostituzione della prestazione della garanzia definitiva, una riduzione dello 0,75% del prezzo di aggiudicazione.

Art. 24 – Penali

1. In caso di ritardi nella consegna, mancata sostituzione di merce contestata, tardiva esecuzione degli interventi necessari potrà essere applicata una penale pari all'1 per mille del valore della merce per ogni giorno di ritardo, fino al valore massimo del 10% e con addebito delle eventuali maggiori spese sostenute da APSS per l'approvvigionamento.

2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui al presente capitolato.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

a) grave negligenza o frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- b) ingiustificata sospensione della prestazione o ripetute gravi inosservanze agli obblighi contrattuali;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "Penali" del presente capitolato;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 26 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'affidatario è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;

- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.
- 2. In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 29 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

Art. 30 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 31 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 32 – Disposizioni anticorruzione

1. Con la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria assume gli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
2. In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche

attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di trattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6. L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 33 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.